



Regolamento per i laboratori metrologici che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura ai sensi del d.m. 10/12/2001.

Approvato con Delibera n. 20 del 17 marzo 2014

Sommario

- Art. 1 - Oggetto e definizioni
- Art. 2 - Esito delle prove metrologiche
- Art. 3 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – (modalità di segnalazione)
- Art. 4 - Valutazione dei requisiti (*divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela*)
- Art. 5 - Laboratori già abilitati ad eseguire la verifica periodica sui distributori di carburante MID
- Art. 6 - Sorveglianza
- Art. 7 - Accertamenti successivi al primo della conformità dei laboratori
- Art. 8 - Provvedimenti in autotutela
- Art. 9 - Pubblicità

Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni con le quali i laboratori metrologici avviano e svolgono la verifica periodica degli strumenti di misura, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 182 del 28 marzo 2000, e secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento dell'attività di cui al primo comma, il laboratorio con sede operativa principale nella provincia di Lucca ed in possesso dei requisiti prescritti, procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio di Lucca della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 3.
3. Il laboratorio esegue la verifica periodica sugli strumenti metrici che abbiano integri i sigilli, le etichette, gli eventuali sigilli elettronici e ogni altro elemento di protezione previsto dalle norme vigenti.
Per sigilli, etichette ed altri elementi di protezione devono intendersi quelli:
 - a) apposti dagli ispettori e assistenti metrici camerale;
 - b) apposti dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2000, n. 179, e di riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517;
 - c) apposti dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all'esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla direttiva del Ministero dell'Industria 4 maggio 2001;
 - d) apposti dai laboratori riconosciuti idonei e le cui caratteristiche sono definite nella direttiva ministeriale del 30 luglio 2004;
 - e) provvisori apposti dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12 giugno 1902, n. 226, ed alla successiva circolare ministeriale del 12 agosto 1954, n. 323236/63.
4. In caso di eventuali furti o smarrimenti di marchi o etichette autoadesive, il laboratorio deve inoltrare, entro quarantotto ore, denuncia agli organi di Polizia ed alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato ha facoltà di disporre che al laboratorio che ha smarrito, o al quale sono stati sottratti, marchi e/o etichette autoadesive sia assegnato un nuovo numero caratteristico.



6. I laboratori informano la Camera di Commercio competente per territorio degli strumenti che, presentati alla verifica periodica, risultano mancanti dei sigilli di protezione previsti ed apposti, secondo la vigente normativa. Tale obbligo non sussiste qualora risulti che la mancanza dei sigilli di protezione sia attribuibile ad operazioni di riparazioni già comunicate alla Camera di Commercio o effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta. Per l'effettuazione dei controlli da parte della Camera di Commercio, i laboratori procedono alle operazioni di verifica periodica e, in caso di esito positivo, alla riapposizione dei sigilli sugli strumenti mancanti dei suddetti sigilli di protezione, trascorsi quindici giorni dalla data di invio dell'informazione.

7. Nel caso di cui al punto precedente, gli strumenti debbono comunque essere muniti dei sigilli di protezione provvisori apposti dal soggetto che ha proceduto alla riparazione ed atti ad identificarlo.

8. Nel caso di strumenti riparati da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio fa parte, le operazioni di verifica periodica devono essere svolte dallo stesso laboratorio entro e non oltre i due giorni lavorativi seguenti la riparazione.

9. La verifica periodica degli strumenti metrici consiste nell'esecuzione delle prove metrologiche stabilite dalla direttiva ministeriale 4 aprile 2003, dalle norme di carattere generale vigenti e da quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti d'ammissione a verifica degli strumenti stessi.

Art. 2

ESITO DELLE PROVE METROLOGICHE

1. Se le prove metrologiche hanno esito positivo il laboratorio:

- a) applica, preferibilmente in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno verde, conforme all'allegato 2 del citato D.M.182/2000 ed alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004 contenente la propria sigla alfanumerica;
- b) applica i propri sigilli, conformi alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004, in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori di cui al precedente art. 1, comma 3, lettera e);
- c) rilascia all'utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso;
- d) trasmette, entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di Commercio di ciascuna delle province in cui esso ha effettuato operazioni di verifica periodica, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
 - dati identificativi dell'utente ed il luogo di installazione dello strumento;
 - categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche dello strumento;
 - data di intervento della verifica.

2. Se al contrario gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, ovvero presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a:

- a) invitare l'utente metrico a chiedere una nuova verifica periodica dopo aver fatto aggiustare i propri strumenti da un riparatore abilitato avvisandolo in merito agli obblighi di cui all'art. 7 comma c) del D.M.182/2000;
- b) comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova lo strumento presentato a verifica, l'esito negativo dell'operazione utilizzando il modello di cui in allegato 2; tali comunicazioni potranno essere oggetto di sorveglianza in merito al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

3. Le comunicazioni sull'esito della verifica alla Camera di Commercio devono essere effettuate secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 22-7-2011 ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).



Art. 3 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (modalità di segnalazione)

1. Il laboratorio in possesso dei requisiti prescritti per effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura, deve trasmettere alla Camera di Commercio della provincia in cui ha la sede operativa principale la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

2. Il laboratorio può avviare, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, l'attività dalla data di ricezione della SCIA, tramite invio di apposito

modello, corredato delle dichiarazioni, delle attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari, comprensiva dei seguenti elementi:

- a) le tipologie degli strumenti di misura per le quali si intende eseguire la verifica periodica, specificando in maniera puntuale le caratteristiche metrologiche atte ad identificarli (tipologia, campo di misura, eventuale quantitativo minimo misurabile, classe di precisione, ecc.);
- b) l'elenco degli strumenti e delle apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica, corredati delle caratteristiche tecniche ed operative, la cui relativa documentazione deve essere obbligatoriamente conservata e resa disponibile per eventuali controlli;
- c) l'elenco dei campioni di riferimento posseduti dal laboratorio e tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA);
- d) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali, individuando il responsabile della verifica;
- e) l'indicazione dell'organismo che ha accreditato il laboratorio oppure ne ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.

3. Il richiedente deve inoltre assumere l'impegno:

- a) di comunicare, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trovano gli strumenti verificati, i dati identificativi delle operazioni di verifica effettuate entro i termini indicati al precedente art. 2;
- b) di inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di Commercio, anche attraverso lo stesso organismo di certificazione;
- c) di comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle documentazioni e alle dichiarazioni formulate nella SCIA.

4. Alla SCIA devono essere allegati:

- a) il manuale della qualità del laboratorio, in forma controllata, corredato:
 - delle procedure di verifica periodica degli strumenti di misura, e dalle relative istruzioni



tecniche, dove sono fissati gli errori massimi permessi per le varie prove;

- delle procedure di gestione degli strumenti di controllo, dei campioni di riferimento, dei campioni di lavoro e dei relativi dispositivi di trasferimento delle grandezze con la definizione degli errori massimi permessi e delle incertezze estese massime permesse ai campioni di lavoro utilizzati nell'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
- dei certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA, dei campioni di riferimento posseduti dal laboratorio;
- dei rapporti di taratura degli strumenti di controllo e dei campioni di lavoro posseduti dal laboratorio;

b) un esemplare, conforme alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004 anche in formato elettronico, del contrassegno alfanumerico e dei sigilli che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica;

c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

5. Alla SCIA deve essere altresì allegata la documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della vigente normativa, diretta ad assicurare che:

a) il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;

b) il personale incaricato della verifica è in possesso di un'adeguata formazione di metrologia legale, tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;

c) il laboratorio, qualora facente parte di un'organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, risulta autonomo e separato dall'eventuale attività di manutenzione e riparazione;

d) il laboratorio sia accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, da un organismo di accreditamento aderente all'EA il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento e che operi secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ex UNI CEI EN 45003; ovvero che il laboratorio operi, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 ex UNI CEI EN 45012.

6. La SCIA deve infine essere corredata dall'evidenza del pagamento della tariffa stabilita dalla Camera di Commercio di Lucca, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente.

7. Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente regolamento a pena irricevibilità, la Camera di Commercio assegna al laboratorio il numero caratteristico atto ad identificarlo e da riportare nell'impronta conforme alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004 ed inserisce lo stesso in un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui sono inclusi i laboratori che eseguono la verifica periodica.

8. A seguito dell'assegnazione del numero caratteristico il laboratorio provvede direttamente e sotto la propria responsabilità alla realizzazione dei marchi e delle etichette conformi alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004 e deposita presso la Camera di Commercio tutte le impronte dei marchi e delle etichette autoadesive realizzate impresse su lamine metalliche distinte per dimensione.

9. I laboratori che risultano già operativi, qualora intendano estendere la propria attività di verifica



periodica su strumenti metrici di altre tipologie rispetto a quelle già segnalate, devono trasmettere alla Camera di Commercio della provincia in cui hanno la sede operativa principale la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con le modalità precedentemente citate corredata dalla documentazione e dalle certificazioni integrative. Analogamente i laboratori già operativi, qualora intendano estendere e/o modificare la propria attività di verifica periodica modificando la classe di accuratezza (o informazione equivalente) o il campo di misura devono trasmettere alla Camera di Commercio della provincia in cui ha la sede operativa principale la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con le modalità precedentemente citate corredata dalla documentazione e dalle certificazioni integrative.

10. La SCIA di cui al punto 9 deve essere corredata dall'evidenza del pagamento della tariffa stabilita dalla Camera di Commercio di Luca, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 4

VALUTAZIONE DEI REQUISITI

(divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela)

1. La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le verifiche e i controlli della Segnalazione e delle certificazioni e dichiarazioni poste a suo corredo, effettuando anche un sopralluogo presso il laboratorio.
2. In caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti o presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità sanabili, la Camera di Commercio adotta un provvedimento di sospensione dell'attività o di non avvio della medesima, richiedendo al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, prorogabile su richiesta motivata del laboratorio. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso le irregolarità riscontrate non siano sanabili, la Camera di Commercio procede a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività, disponendo, se del caso, la rimozione degli eventuali effetti dannosi.
3. E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento. La conformazione non è consentita in caso di dichiarazioni o asseverazioni false o mendaci per le quali, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, la Camera di Commercio può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Decorso il termine di sessanta giorni la Camera di Commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli 6 e 8.
5. Le verifiche già programmate con il laboratorio oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte della Camera di Commercio, devono essere richieste dall'utente metrico ad altro laboratorio o alla Camera di Commercio competente.

Art. 5

LABORATORI GIÀ ABILITATI AD ESEGUIRE LA VERIFICAZIONE PERIODICA SUI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI MID

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) della direttiva 14-3-2013, i laboratori già abilitati ad eseguire la verifica periodica sui distributori di carburante MID ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.M. 32/2011, sono abilitati anche all'esecuzione della verifica periodica dei distributori di carburante nazionale.
2. A tal fine il laboratorio interessato presenta semplice comunicazione e deposita l'ultima revisione delle procedure adottate; la Camera di Commercio assegna al laboratorio il numero atto ad identificarlo, includendolo nell'elenco di cui all'art. 4 comma 3 dm 10-12-2001, senza addebito di ulteriori oneri.

3. Successivamente alla realizzazione dei punzoni il laboratorio presenterà le impronte dei sigilli.

Art. 6 SORVEGLIANZA

1. Allo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dalla normativa, la Camera di Commercio effettua ispezioni con una frequenza di norma annuale, ad intervalli casuali e senza preavviso presso la sede operativa del laboratorio.

2. Durante la sorveglianza, gli ispettori e gli assistenti metrici dovranno verificare il rispetto delle condizioni giuridico-amministrative indicate dall'art. 2 del D.M. 10/12/2001 e delle condizioni tecnico-operative indicate dall'art. 3 del medesimo decreto nonché, nell'ambito delle operazioni di verifica, il rispetto delle direttive ministeriali del 30 luglio 2004 e del 4 aprile 2003 e di tutte le norme di carattere generale vigenti e di quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti d'ammissione a verifica degli strumenti stessi.

In modo particolare essi dovranno accertare che i laboratori:

- a) siano dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle tipologie di strumenti da sottoporre a verifica periodica;
- b) possiedano i campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

Tali accertamenti dovranno essere effettuati anche mediante l'analisi documentale, afferente le strumentazioni e le apparecchiature utilizzate nonché le procedure tecnico-operative utilizzando, nel caso, tecniche di campionamento.

3. La Camera di Commercio rilascia al laboratorio interessato, in occasione delle visite ispettive, un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

4. La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati da qualsivoglia laboratorio ai sensi del D.M. 10/12/2001 operante sul territorio nazionale viene effettuata dalla Camera di Commercio competente per territorio, sul 5% degli strumenti già verificati dai laboratori e computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.

5. La disposizione di cui al punto 4 non si applica nel caso in cui il laboratorio comunichi alla Camera di Commercio il programma, preferibilmente settimanale, delle verificazioni che intende effettuare indicando in dettaglio la denominazione dell'utente, data e ora programmata, tipologia di strumento ed ubicazione della verifica; tale comunicazione deve pervenire almeno con un anticipo di cinque giorni lavorativi prima della data in cui si effettueranno le verifiche.

6. Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 si applicano in ogni provincia presso la quale il laboratorio opera e non sono pertanto limitate alla provincia ove ha sede la Camera di Commercio che ha ricevuto la SCIA.

7. Al termine della sorveglianza sul campione rappresentativo, la Camera di Commercio procedente invia il relativo rapporto alla Camera di Commercio che ha ricevuto la SCIA.

Art. 7 ACCERTAMENTI SUCCESSIVI AL PRIMO DELLA CONFORMITA' DEI LABORATORI

1. Per l'effettuazione degli accertamenti annuali di cui all'art. 6 del presente regolamento eseguiti dalla Camera di Commercio in sede di sorveglianza, il laboratorio è tenuto al pagamento mediante il versamento, a servizio effettuato, della prevista tariffa pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente alla voce corrispondente agli accertamenti sui laboratori successivi al primo.



Art. 8

PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA

1. La Camera di Commercio, sentito anche il legale rappresentante del laboratorio, decorso il termine di 60 giorni dalla SCIA può incidere sul provvedimento consolidatosi solo mediante provvedimenti di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della L. 241/1990 qualora il laboratorio o il relativo personale:

- a) non abbia ottemperato a quanto prescritto, in sede di sorveglianza, dalla Camera di Commercio o dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
- b) non abbia più le condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operative richieste dalla normativa vigente;
- c) non abbia inviato, nel termine prescritto, i rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
- d) non sia più in possesso dei certificati, in corso di validità, rilasciati dall'organismo di certificazione.

2. Il provvedimento di autotutela cessa automaticamente quando, rimossa la causa che lo ha determinato, il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera di Commercio con le modalità descritte all'art. 3 del presente regolamento. Per l'accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento di autotutela la Camera di Commercio può disporre una verifica, anche documentale o presso la sede del laboratorio, secondo quanto stabilito nel provvedimento stesso. In tal caso quanto disposto dal provvedimento di autotutela cessa automaticamente a seguito della verifica avvenuta con esito positivo. Per l'accertamento, anche documentale o presso la sede del laboratorio, della rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento di autotutela, viene applicata la tariffa stabilita all'art. 7.

3. La Camera di Commercio inoltre, decorso il termine di 60 giorni dalla SCIA, può incidere sul provvedimento consolidatosi mediante procedura interdittiva purché sia accertato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci; in tal caso la stessa emette provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e procede alla prescritta segnalazione alla Procura della Repubblica ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali.

4. Avverso i provvedimenti in autotutela è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla notificazione.

5. I numeri caratteristici dei laboratori per i quali è stato emesso provvedimento interdittivo non sono più attribuiti ed analogamente non sono riattribuiti quelli dei laboratori che hanno cessato l'attività.

Art. 9

PUBBLICITÀ

1. La Camera di Commercio, al ricevimento della SCIA, inserisce il laboratorio in un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui sono inclusi i laboratori che eseguono la verifica periodica.

2. La Camera di Commercio comunica altresì i provvedimenti di autotutela ed interdittivi da essa adottati a tutte le Camere di Commercio e ai soggetti interessati anche mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente. A seguito del provvedimento interdittivo, la Camera di Commercio cancella il laboratorio dall'elenco.

3. La Camera di Commercio rimuove il provvedimento in autotutela dall'elenco quando, rimossa la



causa che lo ha determinato, il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera medesima o è stata effettuata con esito positivo la verifica disposta nel provvedimento. In modo analogo viene rimosso il provvedimento quando, in conseguenza del ricorso, tale provvedimento decada.

4. La Camera di Commercio provvede infine alla gestione nell'applicativo Eureka di ogni informazione relativa al laboratorio.

5. Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di Commercio competente che provvederà a cancellarlo dall'elenco.